

COMUNE DI CANDIA CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18.01.2011

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 4 - Responsabile
- Art. 5 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere all'ufficio di videosorveglianza
- Art. 7 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III - ADEMPIMENTI

- Art. 8 - Pubblicità
- Art. 9 - Notificazione
- Art. 10 - Informativa al cittadino

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 11 - Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati
- Art. 12 - Individuazione degli impianti
- Art. 13 - Conservazione delle immagini
- Art. 14 - Obbligo degli operatori

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 15 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 16 - Sicurezza dei dati
- Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 20 - Comunicazione

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 21 - Tutela

CAPO VI – MODIFICHE

- Art. 22 - Modifiche regolamentari

CAPO VII – NORME FINALI

- Art. 23 - Provvedimenti Attuativi
- Art. 24 - Norme di rinvio
- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Candia Canavese nell'ambito dei principi di cui alle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e nel Provvedimento Generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010) e in particolare nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliato disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Candia C.se, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
 - l) per “**codice**” il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196

ART. 3 – Finalità

1. Le finalità dei suddetti impianti di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Candia Canavese, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986, n.65, dalla Legge Regionale 23/2007, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il Comune di Candia C.se, Titolare del trattamento dei dati, affida la gestione dell'attività di videosorveglianza alla Polizia Locale in loco con sede in via Roma 20, e dispone che il trattamento posto in essere del Titolare ha lo scopo di:
 - prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - controllo in materia di abbandono di rifiuti, contrastando il fenomeno di degrado urbano; con il relativo sanzionamento ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e ss.mm.ii.
 - controllo di determinate aree tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.La disponibilità tempestiva di immagini presso l'ufficio di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di tutte le forze dell'ordine sul territorio comunale
3. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.
4. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il Comune di Candia Canavese ha individuato in seguenti siti ove installare le telecamere:
 - 4 telecamere nell'area Pubblica di **Piazza Europa** ,
 - 2 telecamere nell'area Pubblica di **Via Castiglione (area giochi)**
5. Per i nuovi siti, diversi da quelli precedentemente elencati, o per modifiche da quelli in uso si procederà ai sensi del successivo art. 23.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Il Responsabile

1. Il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 193/03 è individuato con nomina da parte del Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento. In mancanza di detta nomina la responsabilità rimane in capo al Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 5 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Gli incaricati ed i preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza sono gli operatori di Polizia Locale appartenenti al Comune di Candia.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere nei locali di videosorveglianza

1. L'accesso all'ufficio di videosorveglianza è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso l'ufficio di Polizia locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare o dagli operatori dell'ufficio di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso dell'ufficio di controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Titolare o personale dell'ufficio di Polizia Locale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Sindaco, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III – ADEMPIMENTI

Art. 8 – Pubblicità

1. L'installazione e l'attivazione degli impianti di videosorveglianza sono rese pubbliche a cura del Titolare mediante i mezzi che riterrà più idonei, in particolare attraverso :
 - divulgazione tramite URP;
 - sito internet.

Art. 9 - Notificazione

1. Il Comune di Candia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. e ss.mm.ii.

Art 10 – Informativa al cittadino

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.
2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'articolo 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.
3. Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010.
4. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato collocato in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali:
 - informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza;
 - sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
 - sono posizionati in maniera tale da essere chiaramente visibili;
 - sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.

5. I luoghi diversi dalle aree esterne tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto art. 13 del Codice con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale registrazione.

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale e gestiti dalla Polizia Locale.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato per fini istituzionali mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono state raccolti o successivamente trattati in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento;
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le inquadrature affinché le telecamere non riprendano i tratti somatici delle persone, gli interni delle abitazioni private, luoghi di cura, di lavoro e di culto.

Art 12 – Individuazione degli impianti

1. Le telecamere di cui gli impianti di videosorveglianza sono collocate e mantenute in opera nei punti indicati nel precedente art. 3 e le nuove collocazioni saranno disposte con apposita Delibera di Giunta Comunale.
2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini a la loro conservazione.
3. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su un monitors presso l'ufficio di Polizia Locale.
4. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco/nero in caso contrario e l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al precedente art. 3.
6. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'ufficio di Polizia Locale.
7. I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono le registrazioni in aree private o di riprendere interni di abitazioni.

Art 13 – Conservazione delle immagini

1. La conservazione delle immagini effettuata attraverso i sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritte dal presente regolamento.
2. Per ciò che concerne i dati raccolti con sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - a. i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 120 ore;
 - b. eventuali allungamenti dei tempi di conservazione delle immagini sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per la necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso; trattandosi di attività finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, così come indicato dal Garante in allegato al suo provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 , il termine massimo di durata della conservazione delle immagini è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione";
 - c. l'impianto di registrazione è composto da videoregistratori digitali dotati di hard disk interni, le registrazioni verranno cancellate in automatico;
 - d. il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere connesse ai locali sede dell'Ufficio di Polizia Locale, è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre persone;
 - e. il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettuano in caso di:
 - riscontro ad eventuale richiesta ad esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7 comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 193);
 - richiesta di un diritto di cui all'art. 7 comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 193);
 - richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti , quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
 - f. le immagini salvate vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e su supporto portatile (chiave USB) e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso
 - g. nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

Art. 14 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III – Sicurezza dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il locale di Polizia Locale nel quale non sarà possibile l'accesso da parte di persone estranee.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 20 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Candia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..
2. In sede amministrativa, il Sindaco, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 4.

CAPO VI - MODIFICHE

Art. 22 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 23 – Provvedimenti Attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale , sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione , modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.
2. A tal fine la Giunta Comunale, con separato atto , indicherà ogni nuova collocazione di telecamere e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già posizionate.

Art 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento , si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 8 aprile 2010.

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di adozione del regolamento.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale e sul sito internet comunale.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.01.2011 con atto n. 11
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 19.01.2011 al 03.02.2011 e dal 08.02.2011 al 23.02.2011

Candia Canavese, li 28/02/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBATO Dr.ssa Susanna